

Slittamento differenziato per dipendenti e autonomi

Raggiungerò i 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2016, quindi avrei dovuto percepire la pensione dal 1° luglio 2016. Quando, invece, avrò diritto a percepire la pensione tenendo conto delle nuove finestre?

→ In base alle nuove norme, è previsto uno slittamento della decorrenza della pensione di 12 mesi o 18 mesi rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi che maturano il diritto successivamente al 31 dicembre 2010. Pertanto, il lettore conseguirà il diritto a percepire il trattamento di anzianità con decorrenza dal 1° marzo 2017, se è lavoratore dipendente, o dal 1° settembre 2017, se è lavoratore autonomo.

È salva l'invalidità al 76% già riconosciuta

Mia moglie ha problemi mentali e si trova tuttora in cura nel centro di igiene mentale della nostra Asl. Dal 2003 percepisce assegno di invalidità al 76 per cento: le verrà revocato?

→ L'articolo 10 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 si applica per le domande di assegno di invalidità civile presentate dal 1° giugno 2010 e, quindi, non ha effetto retroattivo. L'assegno di invalidità civile già concesso, perciò, non verrà revocato, salvo che da una verifica si accerti che non permane più il requisito sanitario (nel caso esposto dal lettore, l'invalidità dovrebbe scendere al di sotto della vecchia percentuale del 74%).

Contributi da versare anche oltre i quarant'anni

A dicembre del 2011 maturerò 40 anni di contributi. Se, nell'ipotesi peggiore, mi allungano la finestra di 9 mesi, posso richiedere lo storno dell'imposta del 9,49% dell'imponibile previdenziale, visto che dopo i 40 anni non si matura più nulla? Non vedo perché si debba pagare una tassa per niente.

COME CAMBIANO LE PENSIONI



La parola agli esperti

Pubblichiamo ulteriori risposte ai quesiti su "Come cambiano le pensioni"

Il Sole **24 ORE**.com

Sul sito del Sole 24 Ore le risposte ai quesiti inviati agli esperti del Forum sulle novità della manovra www.ilssole24ore.com/pensioni

→ Il lettore si riferisce al fatto che le contribuzioni successive ai 40 anni di versamenti non "fanno crescere" l'importo della pensione. Tuttavia, l'ipotesi avanzata nel quesito non è percorribile: allo stato attuale i contributi vanno regolarmente versati.

«Discriminante» 31 maggio per la buonuscita senza rate

Sono un dipendente statale con 40 anni di contribuzione, ma lontano dal pensionamento di vecchiaia. Il collocamento a riposo prima del 30 novembre 2010 per anzianità di servizio (cui avrei diritto a richiesta) consente la immediata corresponsione della buonuscita oppure la stessa è sempre rateizzata in tre anni?

→ La manovra non riguarda i rapporti di lavoro interrotti entro il 30 novembre 2010, purché, in caso di pensione di anzianità,

la domanda di dimissioni sia stata presentata e accolta prima del 31 maggio 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame. Anche in presenza di 40 anni di contribuzione, pertanto, la liquidazione del dipendente statale superiore a 90mila euro lordi verrà rateizzata se la domanda di dimissioni non è stata presentata e accolta nei termini sopra indicati.

Finestra mobile senza effetti se il diritto è già maturato

Sono un dipendente privato nato il 27 aprile 1951, con 38 anni e tre mesi di anzianità al 31 dicembre 2009. Sono tuttora al lavoro perché vorrei raggiungere i 40 anni di contributi al 30 settembre 2011. Cambia qualcosa per il mio caso? Posso ancora andare in pensione in qualsiasi momento, dato che la mia finestra si è aperta il 1° gennaio 2010?

→ Avendo già maturato il diritto a pensione e raggiunto la finestra relativa, non si è soggetti alla "finestra mobile" di 12 mesi.

I vecchi diritti di uscita per la dipendente Pa di 61 anni

Come dipendente della Pa, maturo il requisito della pensione di vecchiaia (anni 61) entro il primo semestre 2010. Se presento la domanda di pensione di vecchiaia il 1° gennaio 2011, quale sarà la decorrenza della pensione e come verrà calcolata la mia liquidazione?

→ Anche per i trattamenti di vecchiaia le nuove disposizioni prevedono dal 2011 il trattamento dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto. Tuttavia la lettrice, avendo raggiunto il requisito dei 61 anni di età entro il 30 giugno 2010, andrà in pensione con la vecchia finestra del 1° ottobre 2010. Pertanto, se presenterà domanda il 1° gennaio 2011, andrà in pensione il 1° febbraio 2011. La liquidazione viene calcolata solamente dal 2011 con il sistema del Tfr (che dunque, nel caso della lettrice, verrà applicato solo per il mese di gennaio 2011), mentre è invariato il calcolo per gli anni precedenti (80% dello stipendio

degli ultimi 12 mesi diviso 12, per ogni anno di servizio).

Mantenuto l'accredito figurativo per gli invalidi

Sono invalido civile al 75 per cento. Non percepisco pensione. Alla luce delle nuove regole, continua il beneficio della maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno di lavoro?

→ L'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 prevede, a decorrere dal 2002, due mesi di accredito figurativo, per un massimo di cinque anni, in favore di determinati lavoratori (sordomuti, invalidi eccetera). Per gli invalidi la percentuale di invalidità deve essere superiore al 74 per cento. Non risulta che il decreto legge 78 del 31 maggio 2010 abbia abrogato questa norma. L'interessato, quindi, continuerà ad usufruire del beneficio in questione.

L'autonomo di 60 anni usa la finestra del 1° gennaio 2011

Una ex lavoratrice autonoma ha compiuto 60 anni il 31 maggio 2010, con prima finestra utile dal 1° gennaio 2011. È confermato che la manovra appena varata non comporta slittamenti (con inizio di erogazione della pensione il 1° gennaio 2011)?

→ La maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia (60 anni) entro il 30 giugno del 2010 comporta per i lavoratori autonomi la possibilità di fruire della finestra del 1° gennaio 2011.

Situazione immutata per chi è a «quota 96»

Sono nato il 27 luglio 1951 e attualmente sono disoccupato. Ho maturato 37 anni di servizio presso enti privati. Posso fare domanda di pensione alla data del mio compleanno (cioè il prossimo 27 luglio) visto che raggiungerò quota 96? Lo slittamento delle finestre riguarda anche me?

→ Nel 2010, in realtà, basterebbe raggiungere quota 95; quindi, il lettore può tranquillamente fare domanda di pensione e la sua finestra si aprirà il 1° luglio 2011. Lo slittamento non lo tocca in quanto i requisiti vengono maturati prima del 1° gennaio 2011.

Agli statali il criterio del Tfr solo per periodi dal 2011 in poi

Supponiamo che uno statale cessi dal servizio il 31 marzo 2011 dopo aver maturato la massima anzianità contributiva. La sua liquidazione verrà calcolata in base al meno vantaggioso criterio del Tfr solo per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2011 o per l'intero periodo lavorativo?

→ Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 78 prevede che le modifiche riguardino le anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 2011. Pertanto, nel caso del lettore, il calcolo in base al criterio del Tfr sarà applicato solo per i tre mesi del 2011.

Beneficio a numero chiuso per lavoratori in mobilità

Dal 1° gennaio 2010 sono in mobilità, che dovrebbe durare sino al 30 giugno 2011, poiché dal 1° luglio 2011 si apriva la finestra per aver diritto alla pensione Inps. Ora cosa succede?

→ Il lettore potrebbe rientrare fra i 10.000 lavoratori che beneficeranno delle disposizioni previgenti alla manovra. Infatti il decreto rende salvi coloro che sono stati posti in mobilità, con accordo precedente al 30 aprile 2010, e maturano i requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità. L'Inps provvede a monitorare le domande di pensionamento ed entro il limite di 10.000 richieste applica la vecchia normativa.

Donne in Pa, possibile nuovo aumento dell'età pensionabile

Sono nata il 25 novembre 1950, lavoro al comune di Milano dal 1° novembre 1978 e

non ho altri contributi. Prima del decreto Brunetta sarei potuta andare in pensione ad aprile 2011, dopo Brunetta nell'aprile 2012. Con la manovra appena varata, quando andrò?

→ La lettrice compirà i 61 anni (requisito ora richiesto per la pensione di vecchiaia nel pubblico impiego) nel novembre 2011. La pensione decorrerà dodici mesi dopo la maturazione del diritto, cioè il 1° dicembre 2012. Va tenuto presente, tuttavia, che, in sede di conversione del decreto legge, potrebbe essere inserita una norma per "accelerare" l'aumento dell'età pensionabile delle donne della Pa verso i 65 anni.

Il controllo potrebbe «limare» la percentuale di invalidità

Le persone con una invalidità civile del 74%, che percepiscono da molti anni il relativo assegno, continueranno a prenderlo?

→ L'assegno di invalidità civile continuerà ad essere erogato alle persone in questione, in quanto l'articolo 10 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 non ha effetto retroattivo. Sotto questo punto di vista, dunque, non ci saranno cambiamenti e - per chi ha già acquisito il diritto - non avverrà l'innalzamento della soglia dal 74 all'85 per cento. Il pericolo, però, potrebbe essere dietro l'angolo se il titolare dell'assegno di invalidità venisse sottoposto a un controllo ordinario o straordinario da parte dell'Inps e, nell'ambito di questa verifica, si accertasse che la percentuale di invalidità, all'epoca del 74%, sia invece diventata inferiore.

RISPOSTE A CURA DI

Aldo Ciccarella, Sergio D'Onofrio, Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà, Paola Sanna, Tommaso Siracusano, Claudio Testuzza

L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butta, Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi, Pietro Manzari, Fabio Martini)